

N. R.G. 9267/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

[REDACTED] Presidente

[REDACTED] Giudice

[REDACTED] Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. r.g. **9267/2024** promosso da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio LOSCERBO.

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**
(C.F. 91383700373);

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE NECESSARIO

avente ad oggetto: **ricorso in materia di protezione internazionale e complementare ex artt. 35-
bis D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.**

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.1. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, e notificato il 13 agosto 2024, [REDACTED]
[REDACTED] cittadino di [REDACTED] ha impugnato
il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme
complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/2007; in subordine d'accertare i presupposti della protezione speciale.

1.2. Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione a cura della cancelleria né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-bis, comma 8, D.lgs. n. 25/2008.

La Procura, ritualmente notiziata della pendenza del giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

2.1. Il ricorrente, dinnanzi alla Commissione territoriale ha dichiarato:

-di aver accidentalmente investito, mentre alla guida della sua autovettura, un bambino;

Riguardo i motivi che lo hanno spinto a lasciare il paese ha raccontato che a seguito del sinistro il bambino è morto.

Alla base della sua domanda di protezione ha allegato il timore, in caso di rientro di essere ucciso dai familiari della vittima.

La commissione territoriale ha ritenuto inverosimile e non credibile il racconto del ricorrente e, comunque, le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso per protezione speciale/per l'adozione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6/per il riconoscimento di un permesso di soggiorno ex art. 19 co. 1.1 del D.Lgs. 286/1998.

All'udienza fissata per la comparizione dei procuratori delle parti del 9 giugno 2026 il difensore, prodotta documentazione rilevante inerente i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, seconda parte D.lgs. N. 286/1998, ha rinunciato all'audizione del ricorrente ed ha insistito per l'accoglimento della domanda di protezione, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare), rinunciando alle domande di protezione maggiore.

La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

*

3.1. Come si è detto, nel corso del giudizio il richiedente asilo ha dichiarato "di rinunciare alla domanda di rifugio e di protezione sussidiaria", insistendo invece "in relazione a tutte le domande di protezione complementare, in particolare di protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1,

seconda parte cit. (violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare)”, sicché le domande di protezione maggiore, in quanto rinunciate, non sono oggetto della presente decisione.

Venendo invece alla domanda di protezione complementare, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l’art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell’art. 19 del D.lgs. 286/98, prevedendo che *“non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”*.

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com’è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all’art. 7, secondo comma che *“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”*, sicché non possono esservi dubbi in ordine all’applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell’art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all’art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020 (cfr. richiesta di protezione internazionale inviata il 18 febbraio 2023- cfr doc. 2 trattasi della ricevuta della pec di invio della suddetta domanda).

Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui *“il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”*) e superando, dunque, le pregresse *“oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”*, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo *“definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”*, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del *“diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisite di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”* (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). A tale riguardo hanno quindi osservato che *“in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”* (sent.

n. 24413/2021 cit.). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs. 286/98, cui sono state aggiunte le parole "*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*"), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, "*se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno*", sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed "*in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore*" (sent. n. 24413/2021, cit.). L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede l'accertamento di "*fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare*", a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria "*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*" nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, "*di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*". Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto "*della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*". Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato

timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede *“una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine*”, sicché *“mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza*”, osservando che in questi casi *“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”*, Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le *“ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020”* possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che *“il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”* (sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di

lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi “*superabile esclusivamente*” ove sia accertato, in concreto, che l’allontanamento sia “necessario” per “*ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute*”, le quali, com’è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.). Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell’ipotesi in cui sia accertato il rischio che l’allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

3.2. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei tre anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l’attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

L’inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una discreta conoscenza della lingua (cfr. attestato corso di alfabetizzazione).

Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l’attività lavorativa svolta da ultimo in particolare [redacted] al 19 giugno 2023 sino al 14 ottobre 2024 con busta paga pari [redacted] euro.

A partire dal mese di ottobre 2024 sino al 30 aprile 2025 il ricorrente ha lavorato [redacted] mentre per il periodo successivo e sino all’attualità (come peraltro risultante dalle buste paga) ha svolto la mansione di corriere [redacted] con compensi che nonostante la loro modestia, attestano comunque una qualche progressione nel suo radicamento in Italia e certamente l’intenzione di voler proseguire nel percorso di integrazione sociale.

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d’origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19 co. 1.1 T.U.I. in mancanza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Va

precisato, sul punto, che né il PM né la Commissione territoriale hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.

La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemetz c. Germania* -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Pretty c. Regno Unito* - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Giacomelli c. Italia* - 2 novembre 2006).

La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.

È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza *Niemetz vs. Germany* - 16 December 1992: “*There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world*”).

Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che “*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina

previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

4. In ultimo, non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, difatti, «nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)»

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:

Visto l'art. 35-bis D.lgs. 25/2008,

RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e **DISPONE** di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente **permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;**

DICHIARA nulla sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in nella camera di consiglio da remoto del 12 giugno 2026

Il Giudice rel



Il Presidente

